

**Bruxelles, 29 novembre 2024
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0439(COD)**

**15916/1/24
REV 1**

LIMITE

**COPEN 499
DROIPEN 242
MIGR 422
COSI 212
COMIX 466
JAI 1703
CODEC 2175**

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	ST 15915/24 + ADD 1
n. doc. Comm.:	ST 16149/23 + COR 1 + COR 2
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio - Orientamento generale

Introduzione

Il 28 novembre 2023 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (ST 16149/23 + COR 1 + COR 2).

La proposta si basa sull'articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" (COPEN) ha esaminato la proposta durante la presidenza spagnola, belga e ungherese. Il testo risultante da tale esame figura in allegato.

In seno al Parlamento europeo la responsabilità principale spetta alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE). Birgit Sippel è stata nominata relatrice. Non è stata ancora presentata alcuna relazione.

Il 27 novembre 2024 il comitato misto e il Coreper hanno discusso le principali questioni illustrate di seguito. Un'ampia maggioranza di delegazioni ha dichiarato di poter sostenere la soluzione che è stata trovata per tali questioni e che figura nell'allegato.

Il 28 novembre 2024 i consiglieri GAI hanno perfezionato i testi dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, e del corrispondente considerando 16: le modifiche apportate sono indicate nell'allegato.

Principali tematiche

1. Clausola umanitaria (considerando 7 in combinato disposto con l'articolo 3)

La questione della clausola umanitaria si riferisce all'idea secondo cui una determinata assistenza ai cittadini di paesi terzi per l'ingresso, il transito o il soggiorno nell'Unione europea — in particolare l'assistenza ai familiari stretti o il sostegno fornito per rispondere alle esigenze umane fondamentali — non dovrebbe essere considerata reato di traffico di migranti.

Nella sua proposta di direttiva, la Commissione aveva proposto di inserire la clausola in un considerando, lasciando agli Stati membri la scelta su come trattarla. Tuttavia, durante l'esame in sede di gruppo, alcuni Stati membri hanno suggerito di spostare la clausola nel dispositivo.

Oltre che sulla questione di decidere se la clausola umanitaria debba essere trattata nei considerando o nel dispositivo, le posizioni delle delegazioni divergono anche sulla formulazione esatta della clausola.

Dopo aver esaminato attentamente le argomentazioni presentate nel corso dei negoziati durati un anno e tenendo conto delle discussioni svoltesi durante le recenti riunioni, sembra opportuno affrontare la questione della clausola umanitaria mediante un considerando, cfr. considerando 7 (pag. 8).

Il testo dovrebbe essere letto alla luce del considerando 6 bis, che sottolinea che la presente direttiva è uno strumento di armonizzazione minima: gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere una legislazione che preveda un'incriminazione più ampia di quanto stabilito nella direttiva.

2. Sanzioni applicabili alle persone giuridiche (articolo 8, paragrafo 3)

A seguito della richiesta di alcune delegazioni, è stato inserito nel testo un considerando 13 bis bis ed è stato aggiunto un paragrafo 5 all'articolo 8. Il nuovo testo affronta la particolare situazione degli Stati membri cui non si applicano altri strumenti di diritto penale dell'UE e che, conformemente al diritto nazionale, non stabiliscono l'importo delle sanzioni pecuniarie penali o non penali applicabili alle persone giuridiche in proporzione alla gravità del reato commesso da una persona fisica, ma applicano altri criteri, tra cui uno basato sulla mancanza di garanzie e strutture organizzative o su lacune di altro tipo nell'organizzazione della persona giuridica.

Conclusione

Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:

- a) confermare l'accordo sul testo dell'orientamento generale che figura nell'allegato della presente nota; e
- b) raccomandare al Consiglio di raggiungere un orientamento generale sul testo, che costituirà il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo.

RIFORMULAZIONE DELLA PRESIDENZA¹

Progetto di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ Il testo aggiuntivo rispetto al progetto di cui al doc. 15916/24 INIT è indicato in **grassetto sottolineato**. Il testo aggiuntivo proposto in precedenza è indicato solo in **grassetto**. Le soppressioni sono indicate con [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione è un'attività criminale che mette in pericolo la vita umana e viola la dignità delle persone al fine di ottenere profitti elevati, compromettendo i diritti fondamentali. Questa attività criminale contribuisce alla migrazione irregolare, compromettendo gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione della migrazione. La commissione di questa attività criminale è spinta dall'aumento della domanda e dagli elevati profitti ottenuti dalle organizzazioni criminali. La prevenzione e il contrasto di tali reati rimangono una priorità per l'Unione.
- (2) La direttiva 2002/90/CE⁴ e la decisione quadro 2002/946/GAI⁵ del Consiglio ("pacchetto sul favoreggiamento") costituiscono il quadro giuridico dell'Unione per contrastare il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali di cittadini di paesi terzi. Stabiliscono una definizione comune dei reati di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali come pure il quadro penale per sanzionare tali reati. Per far fronte all'evoluzione delle tendenze e migliorare ulteriormente l'efficacia del quadro dell'Unione per la prevenzione e il contrasto di tali reati, è necessario aggiornare il quadro giuridico esistente.

⁴ Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/90/oj>).

⁵ Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/946/oj).

- (3) Le conclusioni del Consiglio europeo del 9 febbraio 2023 hanno affermato la necessità di rafforzare l'azione dell'Unione per prevenire la migrazione irregolare e la perdita di vite umane, in particolare intensificando la cooperazione con i paesi di origine e di transito e garantendo una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e con Europol, Frontex ed Eurojust. Il piano d'azione rinnovato contro il traffico di migranti (2021-2025) illustra la risposta politica a tale traffico come elemento essenziale dell'approccio globale alla migrazione definito nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Esso definisce azioni in quattro settori prioritari: rafforzamento della cooperazione con i paesi partner e le organizzazioni internazionali; applicazione di sanzioni ai trafficanti e prevenzione dello sfruttamento dei migranti; rafforzamento della cooperazione e sostegno al lavoro delle autorità di contrasto e giudiziarie, e rafforzamento della base di conoscenze.
- (4) Il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali è un fenomeno transnazionale, e le misure adottate a livello dell'Unione e a livello nazionale dovrebbero riconoscerne la dimensione internazionale. Le azioni dell'Unione e le azioni nazionali dovrebbero pertanto tenere conto degli impegni internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche in relazione al protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché ai lavori dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. **In particolare, nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati membri e delle persone di fornire assistenza ai cittadini di paesi terzi, per motivi umanitari o finalizzati al soddisfacimento delle loro esigenze umane fondamentali, ai sensi del diritto internazionale applicabile – compreso il diritto internazionale dei diritti umani e in particolare, se del caso, la convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 1967, la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e nel rispetto degli obblighi giuridici. Tale assistenza può comprendere anche la consulenza o il sostegno sul piano legale, linguistico o sociale.**

- (5) Tenuto conto dell'evoluzione delle attività di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione, nonché degli obblighi giuridici dell'Unione e degli Stati membri ai sensi del diritto internazionale, la definizione dei reati dovrebbe essere ulteriormente ravvicinata in tutti gli Stati membri in modo da contemplare in modo più esaustivo le condotte rilevanti.
- (6) Conformemente ai principi di legalità e proporzionalità del diritto penale, e al fine di contrastare le attività criminali che mettono in pericolo la vita umana e violano la dignità delle persone al fine di ottenere profitti, è necessario fornire una definizione precisa e dettagliata dei reati per lottare contro tali comportamenti criminali. Il favoreggiamento dell'ingresso, del transito o del soggiorno illegali nell'Unione dovrebbe costituire reato **almeno** quando esiste un collegamento con un vantaggio finanziario o materiale effettivo o promesso. **Ciò non pregiudica il modo in cui gli Stati membri trattano nel loro diritto nazionale le condotte di favoreggiamento in relazione alle quali un vantaggio finanziario o materiale effettivo o promesso non rappresenta un elemento costitutivo del reato.**

[...]

- (6 bis) La presente direttiva è uno strumento di armonizzazione minima. Gli Stati membri sono pertanto liberi di adottare o mantenere una legislazione che preveda un'incriminazione più ampia rispetto a quanto previsto dalla presente direttiva, al fine di rendere più efficace la lotta contro i trafficanti di migranti. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'aiuto intenzionale prestato a un cittadino di paese terzo affinché entri, transiti o soggiorni nel territorio di uno Stato membro in violazione della pertinente normativa dell'Unione o delle leggi dello Stato membro interessato in materia di ingresso, transito e soggiorno di cittadini di paesi terzi costituisca reato almeno qualora la persona che pone in atto la condotta solleciti, riceva o accetti, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, o una promessa di tale vantaggio, o ponga in atto la condotta al fine di ottenere tale vantaggio. Tuttavia, poiché la presente direttiva è uno strumento di armonizzazione minima, gli Stati membri sono liberi di configurare come reato tale condotta anche quando non è stato fornito alcun vantaggio finanziario o materiale di altro tipo.**
- (7) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere intesa nel senso di imporre la configurazione come reato, da un lato, dell'assistenza fornita ai familiari stretti e, dall'altro, dell'assistenza umanitaria o il sostegno alle esigenze umane fondamentali forniti ai cittadini di paesi terzi nel rispetto del quadro giuridico nazionale e internazionale applicabile.**

[...]

- (7 bis) **Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale relative all'ingresso illegale nel territorio dello Stato membro interessato**, i cittadini di paesi terzi non dovrebbero diventare penalmente responsabili per **il solo fatto di essere stati oggetto del reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito o del soggiorno illegali nel territorio di uno Stato membro.**
- (8) L'impatto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali si estende oltre lo Stato membro di ingresso illegale. Le regole minime relative alla definizione dei reati dovrebbero applicarsi a condotte che hanno luogo nel territorio di qualsiasi Stato membro, per consentire agli Stati membri diversi da quelli di ingresso illegale di intervenire per tali reati, a condizione che gli Stati membri interessati stabiliscano la giurisdizione per tali reati.
- (9) È necessario distinguere tra il reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e i reati aggravati che arrecano maggiori pregiudizi alle persone e alla società. I livelli delle sanzioni dovrebbero rispecchiare la maggiore preoccupazione sociale per le condotte più gravi e pregiudizievoli, e i reati aggravati dovrebbero quindi essere soggetti a pene più severe.
- (10) Gli Stati membri dovrebbero applicare la presente direttiva in conformità e nel pieno rispetto della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 1967, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali.
- (11) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere efficaci, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le misure accessorie sono spesso efficaci e, pertanto, dovrebbero essere anch'esse disponibili nei procedimenti penali.

[...] ⁶ [...]

(11 bis) La pena detentiva massima prevista dalla presente direttiva per i reati commessi da persone fisiche dovrebbe applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati. Il diritto penale di tutti gli Stati membri comprende disposizioni in materia di omicidio, atti di violenza aggravati e aggressione nei confronti delle autorità di contrasto o altri reati che comportino il ricorso a violenze gravi, commessi intenzionalmente o per grave negligenza. Gli Stati membri dovrebbero poter ricorrere a tali disposizioni generali, comprese le disposizioni sulle circostanze aggravanti, in sede di recepimento delle disposizioni della presente direttiva relative a reati che provocano il decesso di una persona, commessi intenzionalmente o per grave negligenza.

⁶ [...]

(11 ter) Qualora la presente direttiva preveda che una condotta illecita costituisca reato solo qualora sia intenzionale e, mettendo in grave pericolo la vita di un cittadino di paese terzo, ne causi il decesso [...], il concetto di "intenzione" dovrebbe essere interpretato conformemente al diritto nazionale, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere intesa nel senso di imporre la responsabilità oggettiva per qualsiasi conseguenza derivante dalle attività qualificate come reati dalla presente direttiva.

(12) [...]

(13) Laddove previsto dal diritto nazionale, le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguire gli obiettivi. Le sanzioni dovrebbero essere accompagnate da misure accessorie. [...] **Al fine di garantire che le sanzioni irrogate siano effettive, dissuasive e proporzionate, è opportuno tenere conto della gravità della condotta nonché della situazione individuale, finanziaria e di altro tipo delle persone giuridiche interessate. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di definire i livelli massimi delle sanzioni pecuniarie come percentuale del fatturato mondiale totale della persona giuridica interessata o come importi fissi. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero decidere quale di queste due opzioni utilizzare.**

(13 bis bis) Tuttavia, poiché la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen, è opportuno tenere conto della particolare situazione degli Stati membri cui non si applicano altri strumenti di diritto penale dell'UE e che, conformemente al diritto nazionale, non stabiliscono l'importo delle sanzioni pecuniarie penali o non penali applicabili alle persone giuridiche in proporzione alla gravità del reato commesso da una persona fisica, ma applicano altri criteri, tra cui uno basato sulla mancanza di garanzie e strutture organizzative o su lacune di altro tipo nell'organizzazione della persona giuridica. Qualora ciò sia necessario per preservare la coerenza del sistema di sanzioni nazionale applicabile alle persone giuridiche, tali Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fissare l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie nei confronti delle persone giuridiche a un livello compatibile con il loro sistema nazionale, a condizione che, di conseguenza, il livello delle sanzioni applicabili alle persone giuridiche sia coerente con quello previsto dal diritto nazionale per reati di analoga gravità e che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

(13 bis) Qualora, in sede di determinazione delle sanzioni pecuniarie da irrogare alle persone giuridiche, gli Stati membri scelgano di applicare il criterio del fatturato mondiale totale di una persona giuridica, gli Stati membri dovrebbero decidere se calcolare tale fatturato sulla base dell'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato oppure sulla base dell'esercizio finanziario precedente a quello della decisione di irrogare la sanzione pecuniaria. Gli Stati membri dovrebbero altresì valutare la possibilità di stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l'importo di una sanzione pecuniaria sulla base del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello della decisione di irrogare la sanzione pecuniaria. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto di altri criteri, come ad esempio il fatturato mondiale totale realizzato in un diverso esercizio finanziario. Qualora tali norme includano la determinazione di importi fissi per le sanzioni pecuniarie, non dovrebbe essere necessario che i livelli massimi di tali importi raggiungano i livelli stabiliti nella presente direttiva quale requisito minimo per il livello massimo delle sanzioni pecuniarie definite in importi fissi.

(13 ter) Qualora gli Stati membri optino per un livello massimo di sanzioni pecuniarie definito in importi fissi, tali livelli dovrebbero essere stabiliti nel diritto nazionale. I livelli più elevati di tali sanzioni pecuniarie dovrebbero applicarsi alle forme più gravi di reati definiti dalla presente direttiva, commessi da persone giuridiche finanziariamente forti. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di determinare il metodo di calcolo di tali livelli massimi di sanzioni pecuniarie, comprese le condizioni specifiche applicabili. Gli Stati membri sono incoraggiati a riesaminare periodicamente i livelli di sanzioni pecuniarie definiti in importi fissi rispetto ai tassi di inflazione e ad altre fluttuazioni del valore monetario, in conformità alle procedure stabilite nel rispettivo diritto nazionale. Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbero prevedere, nella loro valuta, livelli massimi di sanzioni pecuniarie corrispondenti ai livelli determinati in euro nella presente direttiva alla data di entrata in vigore. Tali Stati membri sono invitati a riesaminare periodicamente i livelli delle sanzioni pecuniarie anche rispetto all'andamento del tasso di cambio.

- (13 quater) La definizione del livello massimo di sanzioni pecuniarie non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di irrogare sanzioni adeguate nei singoli casi. Poiché la presente direttiva non stabilisce livelli minimi di sanzioni pecuniarie, i giudici dovrebbero, in ogni caso, irrogare sanzioni adeguate tenendo conto della situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata e della gravità della condotta.**
- (14) La nozione di circostanze aggravanti dovrebbe essere intesa come la presenza di fatti che consentono al giudice di pronunciare, per lo stesso reato, una condanna più severa rispetto a quella inflitta normalmente in assenza di tali fatti, oppure come la possibilità di tenere conto di più reati cumulativamente al fine di aumentare il livello della sanzione. [...] Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di prevedere specifiche circostanze aggravanti qualora il diritto nazionale già contempli reati distinti o la capacità generale degli organi giurisdizionali degli Stati di ponderare tutte le circostanze aggravanti pertinenti, e ciò possa comportare sanzioni più severe.**
- [...]**
- (14 bis) Una situazione di strumentalizzazione potrebbe verificarsi quando un paese terzo o un attore non statale ostile incoraggia o favorisce lo spostamento verso le frontiere esterne dell'Unione o verso uno Stato membro di cittadini di paesi terzi o di apolidi, se tali azioni denotano l'intenzione del paese terzo o dell'attore non statale ostile di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro e sono tali da mettere a repentaglio funzioni essenziali di uno Stato membro, compresi il mantenimento dell'ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale.**

(14 ter) Le situazioni in cui attori non statali sono coinvolti nella criminalità organizzata, in particolare nel traffico di migranti, non dovrebbero essere considerate strumentalizzazione dei migranti quando non vi è alcuna finalità di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro.

(14 quater) L'assistenza umanitaria non dovrebbe essere considerata strumentalizzazione dei migranti quando non vi è alcuna finalità di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro.

(14 quinquies) Per quanto riguarda Cipro, il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio⁷ prevede norme specifiche che si applicano alla linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali non esercita un controllo effettivo. Sebbene tale linea non costituisca una frontiera esterna, una situazione in cui un paese terzo o un attore non statale ostile incoraggia o favorisce l'attraversamento di tale linea da parte di cittadini di paesi terzi o di apolidi dovrebbe essere considerata strumentalizzazione se sono presenti tutti gli altri elementi della strumentalizzazione.

⁷ Regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128).

[...]

- (15) Il ravvicinamento e l'efficacia dei livelli di sanzioni imposti nella pratica dovrebbero inoltre essere promossi prevedendo circostanze attenuanti comuni che rispecchino il contributo fornito dagli autori di un reato di cui alla presente direttiva, che siano persone fisiche o giuridiche, cooperando con le autorità nazionali competenti nell'indagine o nell'accertamento di tale reato. **In ogni caso, dovrebbe rimanere a discrezione del giudice valutare lo sconto di pena, tenendo conto delle circostanze specifiche di ogni caso.**

- (16) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione che consentano loro di contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione. **Inoltre, ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri sono liberi, conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, di fissare i termini di prescrizione per l'esecuzione delle pene inflitte a seguito di una condanna definitiva, sulla base della pena effettivamente inflitta o, alternativamente, sulla base della pena massima prevista per il reato. Di conseguenza, la presente direttiva stabilisce adeguati termini di prescrizione per ciascuna di queste opzioni. Di norma, la decorrenza del termine di prescrizione dovrebbe essere il momento in cui il reato è stato commesso. Tuttavia, poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri possono prevedere nella loro legislazione nazionale una decorrenza posteriore del termine di prescrizione, ad esempio il momento in cui il reato è stato scoperto, a condizione che tale momento sia chiaramente definito ai sensi del diritto nazionale. Qualora gli Stati membri siano autorizzati, a norma della presente direttiva, a fissare termini di prescrizione inferiori, a condizione che il termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti, tali atti possono essere definiti conformemente all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro.**
- (17) Per contrastare il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione, è estremamente importante garantire l'effettivo sequestro dei proventi di reato, nonché dei beni strumentali utilizzati per commettere i reati, tra cui, ad esempio, imbarcazioni, motori e altri componenti di imbarcazioni e veicoli. A tal fine, è opportuno utilizzare appieno gli strumenti esistenti in materia di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, come la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.

⁸ Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (GU L, 2024/1260, 2.5.2024).

- (18) Tenuto conto della natura transfrontaliera dei reati di cui alla presente direttiva, della mobilità degli autori degli illeciti e della possibilità di indagini transfrontaliere, è necessario stabilire norme sulla determinazione della giurisdizione da parte degli Stati membri al fine di contrastare efficacemente tali illeciti. In caso di transito o soggiorno illegali che abbiano luogo in tutto o in parte nel territorio di uno Stato membro, dovrebbe poter stabilire la giurisdizione uno Stato membro diverso dallo Stato membro di primo ingresso illegale. La gravità e la natura transfrontaliera dei reati di cui alla presente direttiva richiedono che sia stabilita la giurisdizione [...] sulle persone fisiche aventi la cittadinanza dello Stato membro interessato. **Per gli stessi motivi, è necessario che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione sui reati commessi a bordo di navi e aeromobili immatricolati nello Stato membro o battenti la sua bandiera. Gli Stati membri dovrebbe inoltre poter estendere la loro giurisdizione ai reati commessi al di fuori del loro territorio da [...] cittadini di paesi terzi che risiedono abitualmente nel loro territorio [...] e da persone giuridiche quando queste sono stabilite nello Stato membro interessato o per qualsiasi attività svolta in tutto o in parte nel suo territorio. [...]** Gli Stati membri, compresi quelli diversi dallo Stato del primo ingresso illegale, dovrebbero **poter** stabilire la giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente direttiva quando **la condotta è stata commessa al di fuori del loro territorio ed [...] è finalizzata all'ingresso o [...] al transito [...] illegali** dei cittadini di paesi terzi oggetto del reato nello Stato membro interessato.
- (19) Nel caso in cui a un cittadino di paese terzo sia fornito un aiuto per raggiungere il territorio di uno Stato membro, gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre poter stabilire la propria giurisdizione per quanto riguarda i tentativi, anche se il cittadino di paese terzo non entra nel loro territorio. [...]

- (19 bis) **Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reato il traffico di migranti indipendentemente dal luogo in cui il reato è stato commesso e a valutare la possibilità di determinare la competenza giurisdizionale sul traffico di migranti al di fuori del loro territorio, al di là delle norme minime stabilite nella presente direttiva, in linea con il diritto internazionale.**
- (20) Qualora un reato ricada nella giurisdizione di più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati dovrebbero cooperare per determinare quale sia il più idoneo ad esercitare l'azione penale. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati decidano, nel quadro della cooperazione o delle consultazioni dirette a norma della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio⁹, di accentrare l'azione penale in un unico Stato membro mediante il trasferimento del procedimento penale, per tale trasferimento si dovrebbe far ricorso al [...] regolamento (UE) **2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sul trasferimento dei procedimenti penali**.../... [adottato ma non ancora pubblicato]¹⁰. A tal fine dovrebbero essere tenuti in debita considerazione i criteri rilevanti di cui all'articolo 5 di detto regolamento. La priorità e il peso di tali criteri dovrebbero basarsi sui fatti e sul merito di ogni singolo caso.
- (21) Per contrastare il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione, dovrebbero essere utilizzati sia meccanismi di giustizia penale sia meccanismi di prevenzione. La prevenzione dei reati di cui alla presente direttiva dovrebbe attenuare la necessità di una risposta della giustizia penale e apportare benefici più ampi in termini di riduzione della criminalità. **La prevenzione** [...] dovrebbe mirare a fare opera di sensibilizzazione e includere **misure adeguate quali** campagne di informazione e programmi di ricerca e di istruzione, **nel rispetto della competenza e del diritto nazionali**. Tali attività dovrebbero essere svolte in cooperazione con gli altri Stati membri, con le agenzie competenti dell'Unione e con i paesi terzi.

⁹ Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/948/oj).

¹⁰ Il testo è stato adottato il 5 novembre e firmato il 27 novembre. La pubblicazione – con il numero del regolamento – avverrà probabilmente nel mese di dicembre.

- (22) La mancanza di risorse e di poteri di contrasto in cui incorrono le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano i reati di cui alla presente direttiva crea ostacoli all'efficace prevenzione e sanzionamento degli stessi. In particolare, una carenza di risorse può impedire alle autorità di intervenire o può limitarne le azioni di contrasto, consentendo agli autori dei reati di sottrarsi alla responsabilità o di ricevere una pena non commisurata alla gravità del reato. È pertanto opportuno stabilire criteri minimi in materia di risorse e poteri di contrasto.
- (23) L'efficacia della catena di contrasto dipende da una serie di competenze specialistiche. La complessità delle sfide poste dal favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e la natura di tali reati richiedono un approccio multidisciplinare, un elevato livello di conoscenze giuridiche, competenze tecniche e sostegno finanziario, nonché un elevato livello di formazione e di specializzazione in seno a tutte le autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati relativi al favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione.
- (24) Per garantire un'azione efficace di contrasto, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione **delle autorità competenti**, per i reati di cui alla presente direttiva, validi strumenti di indagine come quelli previsti dalla legislazione nazionale per la lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi [...]. **Tali strumenti potrebbero includere** [...] l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa quella elettronica, il monitoraggio dei conti bancari e altri strumenti di indagine finanziaria. **Questi** [...] strumenti dovrebbero essere **utilizzati** [...] in linea con il principio di proporzionalità e nel pieno rispetto della Carta [...]. Conformemente al diritto nazionale, il ricorso a tali strumenti investigativi dovrebbe essere giustificato dalla natura e dalla gravità dei reati oggetto di indagine. È opportuno che sia rispettato il diritto alla protezione dei dati personali.

(25) [...] ¹¹[...]

(26) Per contrastare efficacemente il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati accurati [...] sulla portata e sulle tendenze dei reati di cui alla presente direttiva [...]. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione **almeno** i dati statistici pertinenti **esistenti disponibili a livello centrale** su tali reati. La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati basati sui dati trasmessi dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero inoltre raccogliere e diffondere periodicamente i dati statistici e le informazioni **esistenti** sull'applicazione della presente direttiva per consentire il monitoraggio della sua attuazione. I dati statistici e le informazioni dovrebbero essere [...] raccolti sulla base di norme minime comuni.

(27) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e dell'effetto dell'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

¹¹ [...]

- (28) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto e la protezione della dignità umana, il diritto all'integrità della persona, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, i diritti del minore, la libertà di associazione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il principio del *ne bis in idem*.
- (29) La presente direttiva è volta a modificare e ad ampliare le disposizioni della direttiva 2002/90/CE e della decisione quadro 2002/946/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono di carattere sostanziale è opportuno che, per ragioni di chiarezza, la direttiva 2002/90/CE e la decisione quadro 2002/946/GAI siano sostituite nella loro interezza in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.
- (30) La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² e dell'accordo di recesso UE-Regno Unito¹³.
- (31) L'Irlanda partecipa alla presente direttiva, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio¹⁴.

¹² Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj>).

¹³ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384 I del 12.11.2019, p. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2019\(3\)/oj](http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2019(3)/oj)).

¹⁴ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj>).

- (32) A norma degli articoli 1 e 2 del [...] protocollo **n. 22** sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente direttiva si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente direttiva, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (33) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹⁵ che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, lettera E, [...] della decisione 1999/437/CE del Consiglio¹⁶.

¹⁵ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36,
ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/1999/439\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/1999/439(1)/oj).

¹⁶ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj>).

- (34) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹⁷ che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, lettera E, [...] della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹⁸.
- (35) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹⁹ che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, lettera E, [...] della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio²⁰.

¹⁷ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

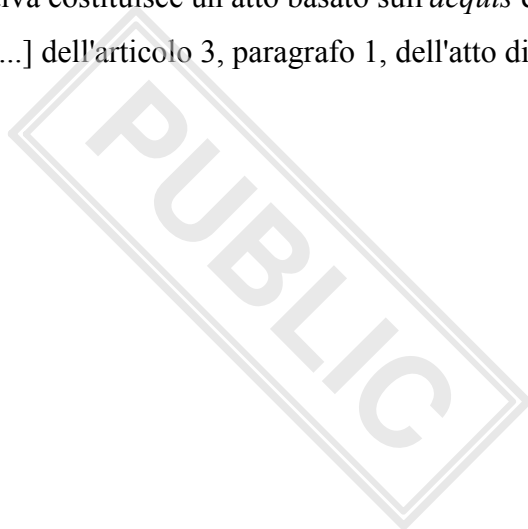
¹⁸ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj>).

¹⁹ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

²⁰ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj>).

- (36) Per quanto riguarda Cipro [...], la presente direttiva costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi [...] dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003 [...],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce regole minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali di cittadini di paesi terzi **nel territorio di uno Stato membro**, nonché misure di prevenzione e di contrasto della commissione di tali reati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1. "cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e non è beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2. "minore non accompagnato": un cittadino di paese terzo d'età inferiore ai 18 anni che giunga nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a una tale persona; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
3. "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico che possieda tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 3

Reati

[...] Gli Stati membri provvedono affinché l'aiuto intenzionale prestato a un cittadino di paese terzo affinché entri, transiti o soggiorni nel territorio di uno Stato membro in violazione della pertinente normativa dell'Unione o delle leggi dello Stato membro interessato in materia di ingresso, transito e soggiorno di cittadini di paesi terzi costituisca reato qualora [...] la persona che pone in atto la condotta solleciti, riceva o accetti, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, o una promessa di tale vantaggio, o ponga in atto la condotta al fine di ottenere tale vantaggio [...].

[...]

[...]

Articolo 4

Reati aggravati

(soppresso)

Articolo 5

Istigazione, complicità e concorso, e tentativo

Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, la complicità e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3 [...] e il tentativo di commetterli.

Articolo 6

Sanzioni applicabili alle persone fisiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 [...] e 5 siano punibili con pene effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo [...] 3 [...] siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a **tre** anni.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui [...] **all'articolo 3** siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a [...] **otto** anni, **qualora:**
 - a) **il reato sia stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;**
 - b) **il reato abbia messo in grave pericolo la vita dei cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto;**
 - c) **il reato sia stato commesso con uso di grave violenza nei confronti dei cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto;**
 - d) **i cittadini di paesi terzi oggetto del reato siano particolarmente vulnerabili, come i minori non accompagnati.**

Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se tale disposizione si applichi anche alle situazioni di aiuto intenzionale prestato a un cittadino di paese terzo affinché soggiorni nel territorio di uno Stato membro.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui [...] all'articolo 3 [...] siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a [...] **dieci anni, qualora il reato, mettendo in grave pericolo la vita di un cittadino di un paese terzo che ne è stato oggetto, ne abbia causato il decesso.**
5. Oltre alle pene imposte a norma dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche **che** [...] hanno [...] **commesso** [...] i reati di cui agli articoli 3 [...] e 5 possano essere oggetto di sanzioni o misure **accessorie** di natura penale o non penale imposte da un'autorità competente, [...] **che possono comprendere:**
- a) sanzioni pecuniarie;
 - (a) il ritiro dei permessi o delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione, o il divieto di praticare, direttamente o tramite un intermediario, l'attività professionale nell'esercizio della quale è stato commesso il reato;
 - b) [...]
 - c) il divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri [...];
 - d) l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
 - e) *(spostato alla lettera -a))*
- [...]

Articolo 7

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile dei reati di cui agli articoli 3 [...] e 5 commessi a suo vantaggio da qualsiasi soggetto che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica in questione, e che detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica, in virtù:
 - a) del potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
 - b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
 - c) dell'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, dei reati di cui agli articoli 3 [...] e 5 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 **del presente articolo** non **preclude** l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli 3 [...] e 5, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

Articolo 8

Sanzioni [...] applicabili alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché [...] **la** persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 7, **paragrafo 1 o 2**, [...] **sia passibile di sanzioni o misure di natura penale o non penale** effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le **pene** [...] o le misure a carico delle persone giuridiche **ritenute** responsabili ai sensi dell'articolo 7, **paragrafo 1 o 2**, per i reati di cui agli articoli 3 [...] e 5 **includano sanzioni pecuniarie penali o non penali e possano comprendere altre sanzioni [...] o misure di natura penale o non penale, quali [...]**:
 - a) [...]
 - b) l'esclusione dal godimento di benefici [...] o aiuti [...];
 - c) l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, [...] concessioni **e licenze**;
 - d) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di attività commerciali;
 - e) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
 - f) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
 - g) la chiusura [...] dei locali usati per commettere il reato;

- h) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato [...] **al reato in questione;**

[...]

3. **Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, almeno per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, siano punibili con sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità della condotta e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il livello massimo di tali sanzioni non sia inferiore:**

- a) **per i reati di cui [...] all'articolo 3[...]**

- i) **al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello [...] in cui è stato commesso il reato, oppure nell'esercizio precedente a quello della [...] decisione di irrogare la sanzione pecuniaria, [...]**
o

- ii) **a un importo corrispondente a 24 000 000 EUR.**

- b) **per i reati di cui [...] all'articolo[...], paragrafi 3 e 4:**

- i) **al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato, oppure nell'esercizio precedente a quello della decisione [...] di irrogare la sanzione pecuniaria, [...],**
o

- ii) **a un importo corrispondente a 40 000 000 EUR;**

[...]

4. [...] **Gli Stati membri possono stabilire** [...] norme [...] **per i casi in cui non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello [...] in cui [...] è stato commesso il reato, oppure nell'esercizio precedente a quello della decisione [...] di irrogare la sanzione pecuniaria.**
5. **Qualora ciò sia necessario al fine di preservare la coerenza del sistema di sanzioni nazionale per le persone giuridiche, l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, dei reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, può essere diverso dall'importo massimo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, a condizione che, di conseguenza, il livello delle sanzioni sia coerente con quello previsto dal diritto nazionale per i reati di analoga gravità commessi da persone giuridiche e che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.**

Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, tali sistemi di sanzioni comprendono anche la possibilità di:

- a) **imporre sanzioni pecuniarie che tengano conto di lacune o carenze all'interno della struttura e dell'organizzazione della persona giuridica che hanno consentito il verificarsi dei reati,**
- b) **domande di risarcimento e**
- c) **confisca.**

Articolo 9

Circostanze aggravanti

Purché non siano elementi costitutivi dei reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché **una o più delle** seguenti circostanze [...] **possano** essere considerate, **conformemente al diritto nazionale**, circostanze aggravanti in relazione ai reati di cui agli articoli 3 [...] e 5:

- a) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) [...]
- c) l'autore del reato è stato precedentemente condannato [...] **con sentenza** definitiva per reati della stessa natura **di quelli di cui** all'articolo 3 [...] o 5;
- d) il reato ha comportato o ha provocato [...] la strumentalizzazione dei cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto;
- e) i cittadini di paesi terzi oggetto del reato sono stati privati dei documenti d'identità o di viaggio;
- f) [...]
- g) **il reato è stato commesso mediante l'uso di trattamenti crudeli, disumani o degradanti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto.**

Articolo 10

Circostanze attenuanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, con riferimento ai **pertinenti** reati di cui agli articoli 3 [...] e 5, si **possano** [...] considerare [...] **circostanze attenuanti** [...] **una o più delle seguenti circostanze, conformemente al diritto nazionale**:

- a) **l'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che le aiutano a** identificare o a consegnare alla giustizia altri autori del reato; [...]
- b) **l'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che le aiutano ad** acquisire elementi di prova.

Articolo 11

Termini di prescrizione [...]

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie **a consentire che** [...] le indagini, l'azione penale, il processo e **il giudizio** [...] possano intervenire in merito ai reati di cui agli articoli 3 [...] e 5 per un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastarli efficacemente.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia stabilito un termine di prescrizione che consenta di eseguire le pene inflitte a seguito di una condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 3 per un congruo lasso di tempo successivamente alla condanna.

[...]

2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1, primo comma, è fissato come segue:

- a) almeno tre anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno tre anni di reclusione;**
- b) almeno otto anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno otto anni di reclusione;**
- c) almeno dieci anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno dieci anni di reclusione.**

[...]

3. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1, secondo comma, è fissato come segue:

- a) almeno tre anni dalla data della condanna definitiva nei casi seguenti:**
 - i) una pena detentiva fino a un anno; o alternativamente**
 - ii) una pena detentiva per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno tre anni di reclusione, e**
- b) i) almeno cinque anni dalla data della condanna definitiva [...] nel caso di una pena detentiva superiore a un anno di reclusione; o alternativamente**
 - ii) almeno otto anni dalla data della condanna definitiva nel caso di una pena detentiva per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno otto anni di reclusione; [...] e**

[...]

c) [...] **almeno dieci anni dalla data della condanna definitiva nei casi seguenti:**

- i) **una pena detentiva superiore ai cinque anni; o alternativamente**
- ii) **una pena detentiva per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno dieci anni di reclusione.**

4. In deroga al paragrafo 2, **lettere b) e c), e al paragrafo 3, lettera b), punto ii), e lettera c),** gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione inferiore, **ma non inferiore a cinque anni**, purché tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.
[...]

Articolo 12

Giurisdizione

1. Ciascuno Stato membro **adotta le misure necessarie per stabilire** la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 [...] e 5 qualora [...]:
- a) **il reato** sia **stato** commesso in tutto o in parte sul proprio territorio;
 - b) **l'autore del reato** sia [...] uno dei suoi cittadini [...];

[...]

[...] **c) il reato** sia **stato** commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati **nello**
[...] Stato membro **interessato** [...] o battenti la sua bandiera.

[...]

2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione a uno o più dei reati di cui agli articoli 3 e 5 commessi al di fuori del proprio territorio quando:

- a) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio;**
- b) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica**
 - i) stabilita nel suo territorio;**
 - ii) per qualsiasi attività svolta in tutto o in parte sul suo territorio;**
- c) la condotta è finalizzata all'ingresso o al transito illegali, sul suo territorio, di cittadini di paesi terzi oggetto del reato.**

3.[...]

4. [...] **Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), e nel caso in cui uno Stato membro abbia deciso di estendere la propria giurisdizione a norma del paragrafo 2, ciascuno Stato membro, [...]** per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli 3 [...] e 5 commessi al di fuori del territorio di uno Stato membro, [...] **adotta le misure necessarie affinché l'esercizio della propria giurisdizione non sia subordinato alla [...] condizione che il reato sia perseguibile solo su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso.**

[...]

5. [...] Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 [...] e 5 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale di essi sia tenuto a svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12, **paragrafo 2**, della decisione quadro 2009/948/GAI²¹, la questione è deferita a Eurojust.

Articolo 13

Prevenzione

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, **prestando particolare attenzione, se del caso, alla dimensione online e nel rispetto della competenza nazionale e del diritto nazionale**, per sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre la commissione dei reati di cui agli articoli 3 [...] e 5.

²¹ Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

2. Se del caso, gli Stati membri adottano le misure necessarie per svolgere le attività di cui al paragrafo 1 in cooperazione con altri Stati membri, con le agenzie competenti dell'Unione, [...] con paesi terzi e **con le pertinenti organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi, come il settore privato.**

Articolo 14

Risorse

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali [...] **che accertano, indagano, perseguono o giudicano** i reati di cui agli articoli 3 [...] e 5 dispongano di personale qualificato sufficiente e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni in relazione all'attuazione della presente direttiva.

Articolo 15

Formazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri delle autorità di contrasto [...] e il personale delle autorità, compresi il personale giudiziario, i servizi di assistenza e sostegno, le guardie di frontiera, incaricati delle indagini e dei procedimenti penali riguardanti i reati di cui agli articoli 3 [...] e 5 ricevano [...] una formazione **periodica e specializzata**, e predispongono risorse adeguate a tal fine.
2. Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le **differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione**, gli Stati membri **incoraggiano una formazione, sia generale che specializzata, dei giudici e pubblici ministeri coinvolti** nelle indagini e nei procedimenti penali [...] in relazione agli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 16

Strumenti investigativi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 [...] e 5 siano disponibili strumenti investigativi efficaci e proporzionati. Se del caso, **questi** [...] comprendono strumenti investigativi speciali, quali quelli utilizzati per **combattere** [...] la criminalità organizzata o altri reati gravi.

Articolo 17

Raccolta di dati e statistiche

1. Gli Stati membri [...] provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima [...] sui tipi di reato di cui agli articoli 3 [...] e 5, per monitorare l'efficacia dei loro sistemi di lotta contro i reati di cui alla presente direttiva.
2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono [...], **come minimo, i dati esistenti a livello centrale riguardanti:**
 - a) il numero di cittadini di paesi terzi registrati che sono stati oggetto del reato, distinti per cittadinanza, sesso ed età (minore/adulto), in conformità del diritto e delle prassi nazionali;
 - b) [...]

- c) il numero di persone fisiche perseguite per i reati di cui alla presente direttiva [...];
- d) il numero di persone giuridiche perseguite per i reati di cui alla presente direttiva [...];
- e) il numero di **decisioni di avvio di un'azione giudiziaria** [...] (**decisioni** di esercitare o meno l'azione penale);
- f) il numero di sentenze definitive [...] (ossia, di condanna, assoluzione, [...]);
- g) il numero di persone fisiche condannate per i reati di cui alla presente direttiva [...];
- h) il numero di persone fisiche oggetto di sanzioni, distinte per tipo e livello di sanzione (reclusione, sanzioni pecuniarie, altro), sesso e cittadinanza;
- i) il numero di persone giuridiche condannate per i reati di cui alla presente direttiva [...];
- j) il numero di persone giuridiche sanzionate **a seguito di condanna**, distinte per [...] tipo di sanzione (sanzioni pecuniarie, altro);
- k) [...]

3. Gli Stati membri [...] trasmettono annualmente alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 2 relativi all'anno precedente in un formato standard facilmente accessibile e comparabile. Gli Stati membri si adoperano per trasmettere tali dati entro il 30 settembre di ogni anno e li trasmettono entro e non oltre il 31 dicembre. [...]

Articolo 18

[...]

Riferimenti alla direttiva 2002/90/CE e alla decisione quadro 2002/946/GAI

I riferimenti alla direttiva 2002/90/CE e alla decisione quadro 2002/946/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

[...]

Articolo 19

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... [...] **due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva**]. Essi **ne informano** [...] immediatamente **la** Commissione [...].
 2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
-